



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI MEDIATECA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28 marzo 2000.

La mediateca è un servizio aperto presso la Biblioteca Comunale “Leonardo da Vinci”, dotata di materiale musicale e video. Il pubblico può consultare un catalogo cartaceo e/o informatico ed eventualmente chiederne copia.

La mediateca offre i seguenti servizi:

- A. servizio di ascolto e di visione;
- B. servizio di prestito.

A. Servizio di ascolto e di visione

Questo servizio si svolge nelle ore di apertura al pubblico della mediateca. Si accede a questo servizio gratuitamente con l'iscrizione alla biblioteca.

Si può ascoltare musica utilizzando le postazioni dove l'utente può manovrare autonomamente cd e videocassette prendendo in prestito temporaneo 1 o più CD, o videocassette (firmando apposito registro, previa identificazione a mezzo di idoneo documento).

B. Servizio di prestito

In base all'art. 5 della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, non possono essere concessi in prestito quei materiali per i quali non sono trascorsi almeno 18 mesi dalla data di prima distribuzione. (1)

- 1b) sono concessi in prestito non più di 2 cd musicali o videocassette per volta per un periodo massimo di 4 giorni;
- 2b) per accedere al servizio di prestito della mediateca è necessario chiedere il rilascio della tessera di accesso. Tale rilascio è subordinato al versamento di un deposito cauzionale di L. 30.000.= da effettuarsi all'atto dell'iscrizione. All'utente sarà consegnato il modulo attestante il versamento della cauzione che dovrà conservare per chiedere la restituzione in qualsiasi momento decida di rinunciare alla tessera.
- 3b) all'atto dell'iscrizione l'utente dovrà sottoscrivere, tramite apposito modulo, formale impegno a non duplicare le opere prese in prestito. Egli è inoltre responsabile della buona tenuta dei materiali avuti in prestito e sarà chiamato a rispondere dei danni o dell'avvenuto smarrimento delle opere date in consegna.
- 4b) in caso di ritardo nella restituzione dei materiali concessi in prestito saranno applicate la seguente sanzione:

- per ogni giorno di ritardo L. 2.000.=

In caso di mancata restituzione o di danneggiamento del materiale verrà posta a carico dell'interessato la spesa per l'acquisto di nuova copia del materiale danneggiato previa escussione del deposito cauzionale. Per ottenere la riammissione al servizio l'utente dovrà versare di nuovo l'importo fissato come deposito cauzionale. E' fatta salva la possibilità di chiedere maggiore somma a saldo sino alla copertura della spesa necessaria.

5b) il prestito può essere prorogato anche per una sola volta telefonicamente, per la stessa durata del prestito se il materiale non è stato prenotato da altri utenti.

* * * * *

(1) Art. 5 Decreto Legislativo 16 novembre 1994, n. 685

L'art. 69 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: “art. 69 – il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno 18 mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione.”

2000. Approvato con deliberazione n. 26 adottata dal Consiglio Comunale in data 28 marzo

Il Sindaco
Pasquini Pierluigi

Il Segretario Comunale
Rapisarda dott. Leopoldo

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data 21 aprile 2000.

Il Segretario Comunale
Rapisarda dott. Leopoldo

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è stata pubblicata all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per quindici giorni consecutivi dal 31 marzo 2000 al 15 aprile 2000.

Il Segretario Comunale
Rapisarda dott. Leopoldo